

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6302 del 23/12/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA STUDIO ALFA SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6483 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.28773/2019

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "STUDIO ALFA Spa" - Reggio Emilia.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**STUDIO ALFA Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia - Via Ramazzini n.39/d** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di consulenza su ambiente, sicurezza, qualità energia e analisi chimiche, acquisita da ARPAE al PG/151264 del 2/10/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/167430 del 30/10/2019, al PG/2300 del 09/01/2020 e al PG/181861 del 15/12/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Preso atto che la ditta, provvede allo smaltimento come rifiuto delle acque di primo lavaggio della vetreria di laboratorio, mentre per i reflui di lavaggio secondario di rifinitura della suddetta vetreria, chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003, trattandosi pertanto di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa;

Dato atto che con le integrazioni pervenute in data 15/12/2020 ed acquisite al PG.181861 la ditta trasmette aggiornata planimetria e dichiara altresì, che per il controllo di tali acque reflue sono stati individuati due pozzetti di controllo SP1 e SP2 sulla rete fognaria aziendale, posizionati prima della confluenza di tali reflui al punto di scarico in pubblica fognatura S1, come riportati in planimetria;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 7/11/2019, con lettera PG/171493, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/8765 del 20/01/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia al PG/112382 del 4/08/2020;

- il nulla osta del Comune di Reggio Emilia in data 04/08/2020 al PG/112382, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, ed il parere di IRETI Spa n.RT002126-2020-P del 23/01/2020 di conformità per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

## **DETERMINA**

1) che le acque reflue derivanti dai lavaggi della vetreria dei laboratori di analisi chimiche della Ditta "STUDIO ALFA Spa" sono classificate quali acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**STUDIO ALFA Spa**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Ramazzini n.39/d** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**STUDIO ALFA Spa**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di consulenza su ambiente, sicurezza, qualità energia e analisi chimiche nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia - Via Ramazzini n.39/d** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

### **LABORATORIO AMIANTO**

EMISSIONE N.1 – CAPP  
 EMISSIONE N.2 – CAPP  
 EMISSIONE N.3 – FORNO A MUFFOLA  
 EMISSIONE N.4 – ARMADIO ASPIRATO

### **LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO**

EMISSIONE N.5 – CAPPE ASPIRAZIONE MULINI  
 EMISSIONE N.6 – CAPP ASPIRAZIONE MULINO  
 EMISSIONE N.7 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.8 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.9 – ARMADIO ASPIRATO  
 EMISSIONE N.10 - 11 – CAPPE ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.12 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.13 – STUFA  
 EMISSIONE N.14 – MUFFOLA  
 EMISSIONE N.15 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.16÷18 – CAPPE ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.19 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.20 – CAPP ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.21 – BRACCI ASPIRANTI BANCO  
 EMISSIONE N.22 – ASPIRAZIONE BANCO  
 EMISSIONE N.23 – ASPIRAZIONE LOCALE  
 EMISSIONE N.24÷E27 – CAPPE ASPIRAZIONE BANCHI  
 EMISSIONE N.28 – BRACCI ASPIRANTI BANCHI  
 EMISSIONE N.29 – CAPP ASPIRAZIONE BANCHI

### **UNITA' DI SERVIZIO**

EMISSIONE N.30 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 80 KW  
 EMISSIONE N.31 – CAMINO PER TARATURA STRUMENTI DI MISURA VELOCITA' ARIA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **15 Febbraio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **22 Febbraio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
<b>LABORATORIO AMIANTO</b>							
E1	CAPPA	4600	7,5	8	----	----	
E2	CAPPA	3400	7,5	8	----	----	
E3	FORNO A MUFFOLA	600	7,5	8	----	----	
E4	ARMADIO ASPIRATO	50	7,5	24	----	----	
<b>LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO</b>							
E5	CAPPE MULINI	ASPIRAZIONE 2000	7,5	8	----	----	(*)

Punto Emissione	Provenienza		Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E6	CAPPA MULINO	ASPIRAZIONE	1000	7,5	8	----	----	(*)
E7	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	550	7,5	8	----	----	(*)
E8	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	460	7,5	8	----	----	(*)
E9	ARMADIO ASPIRATO		50	7,5	24	----	----	(*)
E10-E11	CAPPE BANCO	ASPIRAZIONE	550 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E12	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	380	7,5	8	----	----	(*)
E13	STUFA		400	7,5	8	----	----	(*)
E14	MUFFOLA		500	7,5	8	----	----	(*)
E15	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	1000	7,5	8	----	----	(*)
E16÷E18	CAPPE BANCO	ASPIRAZIONE	780 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E19	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	350	7,5	8	----	----	(*)
E20	CAPPA BANCO	ASPIRAZIONE	380	7,5	8	----	----	(*)
E21	BRACCI BANCO	ASPIRANTI	300	7,5	8	----	----	(*)
E22	ASPIRAZIONE BANCO		400	7,5	8	----	----	(*)
E23	ASPIRAZIONE LOCALE		2000	7,5	8	----	----	(*)
E24÷E27	CAPPE BANCHI	ASPIRAZIONE	500 Cad.	7,5	8	----	----	(*)
E28	BRACCI BANCHI	ASPIRANTI	1000	7,5	8	----	----	(*)
E29	CAPPA BANCHI	ASPIRAZIONE	500	7,5	8	----	----	(*)
<b>UNITA' DI SERVIZIO</b>								
E30	GRUPPO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 80 KW	ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E31	CAMINO PER TARATURA STRUMENTI DI MISURA VELOCITA' ARI	12000	6	8	----	----	(*)
(*) Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta deve, per i terminali di emissione (camini), garantire l'adozione delle migliori tecnologie affinché gli inquinanti siano il più possibile diluiti nell'atmosfera e dispersi lontano dagli ambienti di vita;

3) Le cappe utilizzate per l'impiego, il trattamento e/o campionamento di sostanze pericolose, ancor più se con elevato potere cancerogeno (es: fibre di amianto), devono essere a flusso laminare e adeguatamente dotate di filtri assoluti.

4) La ditta è tenuta a mantenere in perfetta efficienza, mediante apposite e programmate manutenzioni di cui tenere registrazione, i filtri assoluti delle cappe di aspirazione emissioni E1-E2-E3-E4; tali documenti dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/151264 del 02/10/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/167430 del 30/10/2019, al PG/2300 del 09/01/2020 e al PG/181861 del 15/12/2020.

7) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche con recapito in pubblica fognatura di cui al D.Lgs.152/06.**

La ditta, presso lo stabilimento di Via Ramazzini n.39/d in comune di Reggio Emilia, svolge l'attività di consulenza su ambiente, sicurezza, qualità, energia e analisi chimiche.

Lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, è quello individuato in planimetria con il punto di recapito S1 e riguarda i reflui (pari a 150 mc/anno) generati dal lavaggio secondario di rifinitura della vetreria e risciacquo con acqua distillata, inclusivo di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici. Qualsiasi tipo di rifiuto prodotto dal laboratorio di analisi, incluso il lavaggio primario della vetreria di laboratorio, è conferito ad azienda autorizzata per lo smaltimento.

In specifico la rete fognaria aziendale che raccoglie i reflui di lavaggio secondario dei laboratori, come sopradetto, raccoglie anche i reflui derivanti dai servizi igienici dei vari locali, degli uffici e degli spogliatoi. Prima della confluenza nella rete fognaria aziendale delle acque reflue domestiche, sono stati individuati i due pozzetti SP1 e SP2 per il controllo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Il recapito finale nel punto di scarico S1 è in pubblica fognatura.

Si precisa che le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Nel sito sono presenti due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle meteoriche delle coperture e dei piazzali esterni ed una per le acque reflue aziendali.

Per le acque meteoriche dei piazzali esterni, la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005 in quanto le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite esclusivamente a parcheggio e transito di automezzi correlato all'attività svolta e funzionale al ricevimento dei campioni da analizzare. All'esterno del fabbricato inoltre non è svolta alcuna lavorazione.

Presso lo stabilimento le acque sono approvvigionate tramite acquedotto ed i consumi vengono monitorati con apposito contatore IRETI SpA, sia per gli usi tecnologici che dei servizi igienici. Si stima un prelievo massimo autorizzato di 1500 mc/anno di acqua utilizzata per il 90% dai servizi igienici ed il 10% per i laboratori.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la tavola allegata alle integrazioni acquisite al PG.181861 del 15/12/2020.

### **Prescrizioni**

1. Il refluo industriale assimilato al domestico ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/03, prima di ogni trattamento e scarico in pubblica fognatura, deve essere conforme ai valori limite fissati dalla Tabella 1 di detto paragrafo 5 della Delibera regionale.
2. La Ditta dovrà fornire, entro 6 mesi, un certificato analitico del refluo industriale assimilato alle acque reflue domestiche che dimostri, prima di ogni trattamento depurativo, il rispetto, di quanto previsto alla tabella 1 del medesimo paragrafo 5 della DGR 1053/2003.

3. Il refluo industriale assimilato al domestico, scaricato in pubblica fognatura, deve rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 paragrafo 5 della DGR 1053/03 ai punti di controllo Sp1 ed Sp2 prima dello scarico in pubblica fognatura.
4. Devono essere presenti i pozzetti di controllo prima dell'immissione di altri reflui e prima dello scarico finale. I pozzetti devono inoltre essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
5. Per i primi due anni di validità del presente atto, la ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo semestrale, rispettivamente, nei pozzetti di controllo Sp1 ed Sp2, dei reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
6. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
7. In caso di modifiche dell'attività che comportino modifiche quali-quantitative dello scarico e modifiche dei reflui oggetto di assimilazione con il presente atto, la ditta deve presentare apposita istanza.
8. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
9. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
10. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
11. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
13. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**